



Prefettura U.T.G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sessione Regionale Campania

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTE le delibere n. 150/99, 164/2000, 17/2003, 175/2004 del soppresso C.d.A. Nazionale;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

ATTESO che, agli atti d'ufficio, risulta vigente tra i Comuni Montella (AV) e San Nicola Manfredi (BN) una convenzione per la gestione associata delle funzioni di segreteria, di cui si è preso atto con provvedimento prot. n. 341624 del 27.11.2019;

RILEVATO che il Comune capo convenzione di Montella (AV) ha trasmesso la propria deliberazione consiliare n.12 del 30.04.2021 e la deliberazione n. 14 del 12.05.2021 di San Nicola Manfredi (BN), aventi ad oggetto la modifica del testo convenzionale in vigore con una diversa distribuzione dell'orario di servizio del segretario titolare fra i vari comuni convenzionati e, in particolare, con un aumento di tre ore lavorative presso il Comune non capofila di San Nicola Manfredi (BN);

CONSIDERATO che la modifica de quo prevede al novellato articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 31.05.2021 che:” *le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare la presenza per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ...nonché proporzionale alla percentuale del 25% e del 75%...*”;

DATO ATTO, che in seno alla convenzione sottoscritta, art. 3, risulta attestata la conformità della convenzione alle condizioni di cui alla deliberazione n. 164/2000 del C.d.A. della soppressa AGES Nazionale;

CONSIDERATO che, unitamente alla documentazione sopra descritta, sono stati trasmessi i certificati d'anagrafe della popolazione residente di ciascun comune consorziato;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 - adottato ai sensi dell'art. 16 ter , comma 12 del decreto legge n. 162/2019, convertito nella legge n.8/2020, pubblicato in G.U. -Serie Generale n. 297 del 30.11.2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

DATO ATTO che, con la circolare prot. n. 14449 del 01.12.2020, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, riformando il previgente criterio volto alla classificazione delle convenzioni in base alla popolazione del solo ente “capofila”, ha disposto, in merito alla classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, che “*le convenzioni stipulate a decorrere dal 01.12.2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto*”;

CONSIDERATO che la popolazione totale degli Enti, oggetto del presente atto, come da certificazioni anagrafiche prodotte al 31.12.2020, ammonta complessivamente a n. 11.154 e, più precisamente, n.7.514 abitanti per Montella (AV), capofila, e n. 3.640 abitanti per San Nicola Manfredi (BN) e occorre, pertanto, procedere alla classificazione della segreteria in sede di classe II;

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943837 - 815 - 830 Fax 081/7943838 <http://www.utgnapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunale.prefna@pec.interno.it



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

RICHIAMATO, pertanto, quanto previsto dal decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno – DAIT Albo Nazionale Segretari comunali e provinciali, relativamente alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;

RICHIAMATA, altresì, la circolare n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in tema di sostituto nell'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale titolare della convenzione e delle disposizioni impartite in merito alla sostituzione in capo al vicesegretario;

RITENUTO di prendere atto, atteso il ricorrere dei presupposti formali di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, della modifica apportata al testo convenzionale in tema di diversa distribuzione della presenza settimanale del segretario sui comuni convenzionati e di classificare la segreteria in sede di classe II;

VISTO l'art. 7 comma 31 ter, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n. 122, concernente la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevista dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 luglio 2010, recante l'istituzione di un'Unità di Missione in raccordo, sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 78 dell'11.06.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2019, all'art. 3, comma 2 lettera a), si è disposto che la gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali e il supporto al Consiglio Direttivo del predetto Albo Nazionale vengano assicurati all'interno del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dalla Direzione Centrale per le Autonomie;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 dell'11.05.2017;

DECRETA

- di prendere atto della modifica del testo convenzionale, in tema di diversa distribuzione della presenza settimanale del segretario sui comuni convenzionati;
- di classificare la segreteria in sede di classe II;

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943337 - 815-830 Fax 081/7943338 <http://www.utgnapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunali.prefna@pec.interno.it



Prefettura U. T. G. di Napoli
Allo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

- di confermare in qualità di titolare della predetta sede convenzionata la dott.ssa Myriam Feleppa, iscritta alla fascia professionale B* dell'Albo;
- di richiedere al Sindaco del Comune capofila di Montella (AV), di attribuire lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni sulla sede di segreteria convenzionata Montella (AV)/San Nicola Manfredi (BN);
- di richiamare quanto affermato in premessa circa la sostituzione del segretario della sede convenzionata, in caso di sua assenza, vacanza e/o impedimento e quanto esposto in relazione alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;
- di dare mandato agli uffici per le comunicazioni di rito.

CI

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Toto

